

REGOLAMENTO (CE) N. 497/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2008

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari del Montenegro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 140/2008 del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 ottobre 2007 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (di seguito: «l'accordo di stabilizzazione e di associazione»). Tale accordo è in corso di ratifica.
- (2) Il 15 ottobre 2007 è stato concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra ⁽²⁾ (di seguito: «l'accordo interinale»), che è stato approvato con decisione 2007/855/CE del Consiglio del 15 ottobre 2007 ⁽³⁾. L'accordo interinale prevede l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali contemplate dall'accordo di stabilizzazione e di associazione. Esso entra in vigore il 1° gennaio 2008.
- (3) A norma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'accordo interinale, determinati pesci e prodotti della pesca originari del Montenegro beneficiano all'importazione nella Comunità di un'aliquota ridotta o nulla del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari.
- (4) I contingenti tariffari previsti dall'accordo di stabilizzazione e di associazione e dall'accordo interinale sono annuali e sono stati stabiliti per un periodo indeterminato. È necessario provvedere all'apertura dei contingenti tariffari comunitari per il 2008 e gli anni successivi nonché predisporre un sistema comune per la loro gestione.

(5) È opportuno che tale gestione comune garantisca l'accesso continuativo e a parità di condizioni a detti contingenti tariffari per tutti gli importatori della Comunità nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione, in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento dei contingenti. Per garantire l'efficacia del sistema occorre che gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingenziali i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni effettive. È richiesta una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter sorvegliare il livello di esaurimento dei contingenti e informarne gli Stati membri. Per ragioni di rapidità e di efficacia occorre che lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolga, nei limiti del possibile, per via elettronica.

(6) I contingenti aperti dal presente regolamento devono pertanto essere gestiti in conformità al sistema di gestione delle preferenze tariffarie nei limiti dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni stabilito dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾.

(7) Conformemente all'accordo di stabilizzazione e di associazione e all'accordo interinale, dal 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo interinale i volumi dei contingenti tariffari per le preparazioni e le conserve di sardine e per le preparazioni e le conserve di acciughe devono essere aumentati a 250 tonnellate purché almeno l'80 % del quantitativo totale del contingente tariffario precedente sia stato usato entro il 31 dicembre di quell'anno. Occorre che i volumi contingenziali eventualmente maggiorati continuino ad applicarsi fino a quando le parti dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'accordo interinale non definiscono altre modalità.

(8) Dato che l'accordo interinale entra in vigore il 1° gennaio 2008, il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dalla stessa data e continuare ad essere applicato dopo l'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

⁽¹⁾ GU L 43 del 19.2.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 28.12.2007, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).